

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2018, n. 26-6749

Approvazione atto di indirizzo 2018-2019 "Fondo regionale disabili di cui all'art. 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili".

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

l'articolo 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro*" istituisce, ai sensi dell'art. 14 della legge 68/1999, il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" destinato al finanziamento di interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei servizi di sostegno e di collocamento mirato; già con la Deliberazione della Giunta regionale n. 59-9335 del 12 maggio 2003 era stata affidata all'Agenzia Piemonte Lavoro la gestione del suddetto "*Fondo regionale per l'occupazione dei disabili*".

Richiamato l'art.16 della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)*" laddove si prevede che la Regione individua nell'Agenzia Piemonte Lavoro l'ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della legge n.183 del 10 dicembre 2014, compreso il collocamento mirato.

Richiamata, inoltre, la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*" laddove prevede all'art. 6 che l'Agenzia Piemonte Lavoro, oltre alla gestione dei Centri per l'Impiego, esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni regionali di cui all'articolo 4, comma 1, di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale.

Preso atto:

che la Regione Piemonte, nell'ambito del richiamato Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, ha già assegnato e impegnato a favore dell' Agenzia Piemonte Lavoro la somma di € 39.726.570,15 come agli atti del Settore Politiche del Lavoro;

che nell'ambito delle sopracitate risorse con DGR 19 giugno 2017, n. 26-5204, è già stata destinata la somma di € 1.275.181,09 per la totale copertura della spesa relativa alle indennità di tirocinio per le persone con disabilità inserite nel Progetto "*Tsunami*";

che dalla ricognizione effettuata dagli Uffici competenti resta nella disponibilità dell'Agenzia medesima la somma di € 11.860.587,65.

Ritenuto, anche in coerenza con gli impegni assunti all'interno del "Patto per il Sociale 2015-2017" (D.G.R. n. 38-2292 del 19/10/2015)", di realizzare un intervento che persegua i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'inclusione socio-lavorativa delle persone in condizioni di disabilità mediante misure di sostegno nella ricerca di un'esperienza professionale funzionali alla progressiva integrazione nel mercato del lavoro;
- b) accompagnare ad un inserimento lavorativo le persone con disabilità, iscritte alle liste del collocamento mirato dei Centri per l'Impiego, aumentandone l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro;
- c) potenziare i servizi del collocamento mirato;

di avvalersi per la realizzazione dell'intervento sopra descritto dell'Agenzia Piemonte Lavoro senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, in coerenza con il Piano di attività 2017 e nelle more dell'approvazione del piano di attività 2018;
di destinare per il finanziamento dell'intervento l'importo di € 5.500.000,00 (cinque milioni e cinquecentomila) nell'ambito delle risorse disponibili e già impegnate a favore di Agenzia Piemonte Lavoro.

Ritenuto, pertanto, di approvare l'atto di indirizzo 2018-2019 "*Fondo regionale disabili di cui all'art. 34 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili*" di cui all'allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale e che concorre, con le altre misure previste in attuazione della legge 68/1999 e inserite nella Programmazione del Fondo Regionale disabili, alla presa in carico complessiva delle persone con disabilità e al loro inserimento/re-inserimento sociale e lavorativo.

Dato atto che la Commissione regionale di concertazione per le Politiche regionali del Lavoro, della Formazione e dell'Orientamento, costituita con DPGR 53/2017, ha preso atto favorevolmente per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 34/2008 dell'informativa data nella seduta del 23 ottobre 2017.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore onere per il bilancio regionale in quanto le sopra richiamate risorse sono già state impegnate a favore di Agenzia Piemonte Lavoro.

Ritenuto di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

la Giunta Regionale unanime, richiamato interamente quanto previsto in premessa

delibera

-di approvare l'atto di indirizzo 2018-2019 "*Fondo regionale disabili di cui all'art. 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili*", allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale e che concorre con le altre misure previste in attuazione della legge 68/1999 e inserite nella Programmazione del Fondo Regionale disabili, alla presa in carico complessiva delle persone con disabilità e al loro inserimento/re-inserimento sociale e lavorativo;

-di avvalersi per l'attuazione del suddetto atto d'indirizzo dell'Agenzia Piemonte Lavoro, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nell'ambito dei suoi compiti istituzionali nelle more dell'approvazione del Piano di attività 2018;

-di destinare per il finanziamento dell'intervento l'importo di € 5.500.000,00 (cinque milioni e cinquecentomila) nell'ambito delle risorse disponibili e già impegnate a favore di Agenzia Piemonte Lavoro;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore onere per il bilancio regionale, in quanto le sopra richiamate risorse sono già state impegnate a favore di Agenzia Piemonte Lavoro;

-di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Intervento Fondo Regionale Disabili a cura di Agenzia Piemonte Lavoro	Pagina 1 di 6

“Fondo regionale disabili di cui all’art. 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili”.

Atto d’indirizzo ad Agenzia Piemonte Lavoro 2018-2019

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Intervento Fondo Regionale Disabili a cura di Agenzia Piemonte Lavoro	Pagina 2 di 6

PREMESSA

La Regione Piemonte, avvalendosi di Agenzia Piemonte Lavoro, realizzerà un importante intervento di inserimento lavorativo, rivolto alle persone disabili iscritte alla L. 68/99, attraverso lo strumento del tirocinio con una forte finalizzazione occupazionale.

Per finalizzazione occupazionale si intende la valorizzazione professionale in termini di incremento delle competenze lavorative della persona disabile con l'obiettivo di aumentare le sue reali possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

L'intervento deve essere adeguatamente strutturato e organizzato dall'Agenzia Piemonte Lavoro attraverso un potenziamento della struttura centrale e/o degli uffici preposti-Centri per l'Impiego attraverso personale con competenze specialistiche.

L'Agenzia Piemonte Lavoro dovrà attenersi per le attività finanziate con il Fondo Regionale disabili ai seguenti principi e modalità:

- Il Fondo Regionale (L. R 34/2008) costituisce il sistema finanziario e di attività a sostegno dell'occupazione delle persone disabili.
- Il ruolo dei servizi per l'impiego è centrale nella realizzazione degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili, in particolare quelle con maggiore difficoltà di inserimento.
- La collaborazione tra i Centri per l'Impiego con il sistema dei servizi sociali -Enti gestori di cui alla Legge regionale 01/2004 rappresenta un valore dell'esperienza di rete piemontese e non deve essere dispersa: vanno promosse attività di collaborazione tra servizi pubblici che hanno in carico la persona disabile, in particolare le azioni di tutoraggio e accompagnamento all'inserimento lavorativo .
- La collaborazione con il sistema delle imprese deve essere potenziata: vanno promosse attività di servizi alle imprese quali consulenza specialistica in materia di collocamento mirato, procedure, incentivi, modalità e strumenti per l'inserimento di lavoratori disabili, aiuto per l'individuazione di posizioni vacanti.
- La valorizzazione del ruolo della cooperazione sociale nel collocamento lavorativo delle persone disabili, in particolare i disabili che presentano particolari difficoltà d'inserimento, va perseguita con azioni specifiche così come previsto dalla legge 68/99.
- Deve essere garantita la centralità della persona in un'ottica di opportunità ed equità, quale garanzia per tutti i cittadini di pari accesso alle occasioni di inserimento al lavoro.

Per l'intervento previsto vengono destinate risorse complessive pari a € 5.500.000,00 (cinque milioni e cinquecentomila).

Lo stanziamento previsto è già stato impegnato dalla Regione Piemonte a favore di Agenzia Piemonte Lavoro ed rientra tra le risorse del Fondo regionale anni 2008/2010 non ancora utilizzate.

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Intervento Fondo Regionale Disabili a cura di Agenzia Piemonte Lavoro	Pagina 3 di 6

Si prevedono tre misure:

A) Indennità di partecipazione/borse lavoro per l'attivazione di tirocini

€ 3.000.000,00 (tre milioni)

B) Azioni di supporto ai CPI attraverso Accordi /Convenzioni con i enti gestori delle funzioni socio- assistenziali di cui alla Legge regionale 01/2004 per servizi di orientamento, ricerca attiva , accompagnamento al lavoro e tutoraggio

€ 1.500.000,00
(un milione e cinquecentomila)

C) Potenziamento dei servizi specialistici del attraverso azioni di assistenza tecnica

€1.000.000,00 (un milione)

MISURE PREVISTE

Saranno realizzate le seguenti misure :

A) TIROCINI

1.Destinatari

Sono destinatari dell'intervento le persone disabili che possiedono i seguenti requisiti:

- sono iscritte alle liste del collocamento mirato della Regione Piemonte di cui alla Legge 68/99 e sono disoccupate ai sensi dell'art. 19, c.1, del D.lgs. 150/2015 e delle eventuali modifiche intercorse;
- sono domiciliate in Regione Piemonte;
- non sono inserite in altre iniziative attivate nell'ambito della programmazione regionale a sostegno del lavoro, fatta eccezione per il percorso SIA.

2.Intervento previsto

Attivazione, da parte dei Centri per l'Impiego della Regione Piemonte, sotto la direzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, di inserimenti lavorativi attraverso lo strumento del tirocinio. E' previsto un rimborso da parte di Agenzia Piemonte Lavoro alle imprese per la copertura parziale o totale dell'indennità di tirocinio corrisposta al disabile.

I tirocini devono rispettare le regole di ammissibilità della disciplina nazionale, regionale e attenersi alle procedure adottate dalla Regione Piemonte (Convenzione, Progetto Formativo, inserimento sul Portale tirocini regionale, comunicazione obbligatorie, ecc.) e utilizzare la modulistica prescritta.

Il rimborso dell'indennità è riconosciuto:

Per tirocini:

- di durata pari o superiore a 3 mesi
- in imprese con sede operativa sul territorio piemontese

A datori di lavoro:

- *"in obbligo"*, ovvero nel caso in cui il tirocinio sospenda una copertura ai sensi di una convenzione L. 68/99 art.11;

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Intervento Fondo Regionale Disabili a cura di Agenzia Piemonte Lavoro	Pagina 4 di 6

- “non in obbligo”, ovvero qualora il tirocinio non sospenda una scoperta in quanto il datore di lavoro :
 - o non ha l'obbligo (<15 dipendenti)
 - o è adempiente (>= 15 dipendenti in regola con la L.68/99)

Con le seguenti modalità:

- ai datori di lavoro sia “in obbligo” sia “non in obbligo” che inseriscono in tirocinio soggetti disabili, iscritti al collocamento mirato, per 3 mesi verrà riconosciuto un importo massimo pari a € 1.800;
- ai datori di lavoro sia “in obbligo” sia “non in obbligo” che inseriscono in tirocinio soggetti disabili che si trovano in condizione di particolare disagio o con forte difficoltà di inserimento lavorativo dovutamente comprovate⁽¹⁾, per più di 3 mesi verrà riconosciuto quanto anticipato fino alla sesta mensilità, per un importo massimo pari a € 3.600;
- ai datori di lavoro “non in obbligo” che inseriscono in tirocinio soggetti disabili, iscritti al collocamento mirato, per più di 3 mesi verrà riconosciuto quanto anticipato fino alla sesta mensilità, per un importo massimo pari a € 3.600,00;

In tutti i casi il rimborso è commisurato alla durata effettiva del tirocinio.

Non è riconosciuto alcun rimborso per tirocini che abbiano avuto una durata effettiva inferiore ad un mese.

3. Risorse stanziare

Lo stanziamento ammonta ad € 3.000.000,00 (tre milioni) e rientra tra le risorse già impegnate a favore dell'Agenzia nell'ambito del Fondo regionale disabili e ancora utilizzabili.

Le risorse consentiranno di avviare tirocini dall'approvazione del presente atto fino al 31 dicembre 2019.

4. Modalità organizzative e operative.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti e dei presenti indirizzi regionali, l'Agenzia Piemonte Lavoro ha la direzione e il coordinamento dell'intervento e ha facoltà di disciplinare con ulteriori istruzioni le modalità operative.

B) ACCORDI E CONVENZIONI CON ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Intervento previsto

Attivazione da parte di Agenzia Piemonte Lavoro di specifici accordi/convenzioni con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla L.R. 01/2004 per lo svolgimento delle

¹ per particolare disagio o con forte difficoltà di inserimento lavorativo è da intendersi:

- o persone con disabilità intellettive e mentali;
- o persone con disabilità sensoriali uditive (sordi) e sensoriali visive (ciechi);
- o persone con disabilità da patologia mista (fisica e psichica mentale);
- o persone con pluriminorazioni che comportino una disabilità pari o superiore al 67%;
- o persone con disabilità iscritte negli elenchi (L.68/99) dei Centri per l'Impiego (CPI) da almeno 48 mesi;
- o persone con disabilità ultra cinquantenni iscritti negli elenchi (L.68/99) dei CPI da almeno 12 mesi;
- o persone con disabilità di età superiore ai 60 anni;
- o persone con disabilità pari o superiore all'80%.

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Intervento Fondo Regionale Disabili a cura di Agenzia Piemonte Lavoro	Pagina 5 di 6

attività di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento al lavoro e tutoraggio di accompagnamento al lavoro e tutoraggio.

Per le attività di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro sono riconosciute max 15 ore.

Per il tutoraggio per tirocini di durata pari o superiore a tre mesi è riconosciuto un max di 40 ore:

- fino a 30 di tutoraggio nei primi sei mesi;
- fino a ulteriori 10 ore dal 7° al 12° mese per tirocini di almeno 12 mesi.

La spesa è riconosciuta con costo standard a processo secondo gli importi indicati in tabella:

SERVIZI AMMISSIBILI		Unità di costo standard	VALORE MASSIMO
Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro		35 euro h/u (individuale) 26 euro h/u (piccolo gruppo)	525 euro
Servizi di tutoraggio per inserimento in impresa	in tirocinio	35 euro h/u (individuale) 26 euro h/u (piccolo gruppo)	1.400 euro

I servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro devono essere svolti, di norma, presso i CPI.

Le ore di tutoraggio possono essere svolte presso l'impresa ospitante o mediante incontri presso la sede del CPI.

Tutte le attività svolte dovranno essere adeguatamente documentate attraverso appositi registri e relazioni, così come sarà meglio disciplinato nell'accordo che sarà stipulato o attraverso apposite disposizioni di Agenzia Piemonte Lavoro.

2. Risorse stanziare

Lo stanziamento ammonta ad € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) e rientra tra le risorse già impegnate a favore dell'Agenzia nell'ambito del Fondo regionale disabili e ancora utilizzabili.

Le risorse potranno essere utilizzate dal dall'approvazione del presente atto fino al 31 dicembre 2020.

Gli Enti gestori dovranno certificare che le attività finanziate dalla presente misura non siano già oggetto di finanziamento da parte di altre risorse ed in particolare dalle risorse derivanti dal Fondo regionale delle politiche sociali di cui alla legge 1/2004 e alla DGR 14-714 del 29 settembre 2010.

3. Modalità organizzative e operative

Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti e dei presenti indirizzi regionali, l'Agenzia Piemonte Lavoro ha la direzione e il coordinamento dell'intervento e ha facoltà di disciplinare con ulteriori istruzioni le modalità operative.

Saranno stipulati appositi accordi/convenzioni tra Agenzia Piemonte Lavoro e gli enti gestori che verranno individuati.

Ai fini del calcolo degli importi dovuti per le ore di tutoraggio sono applicate le Unità di Costo Standard (UCS) così come definite con la D.D. n. 629 del 12/11/2009, con riferimento ai servizi rimborsabili a processo (vedi tabella di cui sopra)

Direzione Coesione Sociale	Settore Politiche del Lavoro
Intervento Fondo Regionale Disabili a cura di Agenzia Piemonte Lavoro	Pagina 6 di 6

C) ASSISTENZA TECNICA

1. Intervento previsto

Potenziamento dei servizi specialistici per il collocamento mirato.

2. Risorse stanziare

Lo stanziamento previsto è di € 1.000.000,00 (un milione) e rientra tra le risorse già impegnate a favore dell'Agenzia nell'ambito del Fondo regionale disabili e ancora utilizzabili.

Le risorse potranno essere utilizzate dal 1° marzo 2018 fino al 30 dicembre 2020.

L'Agenzia Piemonte Lavoro dovrà certificare che le attività finanziate dalla presente misura non siano già oggetto di finanziamento da parte di altre risorse.

3. Modalità organizzative e operative.

L'Agenzia Piemonte Lavoro nel rispetto e in coerenza con quanto previsto dal redigendo Piano di Attività 2018 predisporrà apposito Progetto prevedendo tempi, modalità, obiettivi. Il progetto sarà valutato e approvato con apposito atto del Direttore della Direzione coesione sociale.

Il presente atto, nella parte di definizione operativa e modalità di rendicontazione, potrà essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modificazioni in accordo con la Direzione coesione sociale.